



COMUNE DI REGGIO DI CALABRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA

N. 10 DEL 29.6.2004

OGGETTO: Prva atto formalizzazione società mista
"Fats Morgana" ed affidamento servizio raccolta
differenti.

L'anno duemilaquattro, il giorno ventinove del mese di giugno, nella sede municipale di Palazzo San Giorgio, il Commissario ad Acta Dr. Gianfranco Ielo nominato dal Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Calabria n. 2741 del 21.10.2003, assistito dal Segretario Generale del Comune di Reggio Calabria, Dott. Francesco D'Agostino.



COMUNE DI REGGIO CALABRIA

Deliberazione del Commissario Ad Acta

N. 10 del 29.6.2004

Oggetto: Presa atto formalizzazione società mista "Fata Morgana" ed affidamento del servizio di raccolta differenziata.

L'anno **duemilaquattro** il giorno 29 del mese di giugno, in Reggio Calabria presso il Comune di Reggio Calabria, in ottemperanza all'Ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Calabria n. 2741 del 21.10.2003, il **Dr. Gianfranco Ielo**, Commissario ad acta, nominato come tale dalla citata ordinanza, nell'esercizio delle relative funzioni, ha prodotto la seguente deliberazione, previa acquisizione dei pareri di regolarità tecnica, di regolarità contabile e della copertura finanziaria da parte dei Dirigenti dei rispettivi Settori Tutela Ambientale, Finanza e Contabilità, resi come da sottoscrizione in calce ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del dlgs 267/2000;

Assiste con funzioni verbalizzanti il Segretario Generale del Comune Dr. Francesco D'Agostino il quale prima dell'adozione dell'atto deliberativo, fa presente al Dr. Gianfranco Ielo - Commissario ad acta - che alla Segreteria Generale è pervenuta la nota 14 giugno 2004 prot. 119/04/BDC7fl con la quale il Sig. Angelo Mannucchi, nella qualità di legale rappresentante della Ecotherm Spa e della Calabria Agenda Ambientale S.r.l., diffida le autorità a cui la nota stessa è diretta, dall'adottare qualsivoglia provvedimento che oltre che lesivo del suo legittimo interesse, finirebbe per integrare fattispecie d'illecito con possibili conseguenti danni erariali per l'ente locale. La diffida trova motivazione nell'asserzione che il Dr. Ielo non è legittimato ad adottare l'atto in oggetto in quanto l'ordinanza n. 2741 del 21.10.2003 è da intendersi caducata a seguito dell'annullamento da parte del TAR della ordinanza n.2604 del 30.6.2003, della quale la predetta ordinanza n. 2741 è atto applicativo e consequenziale.

Il Dr. Ielo chiarisce che Il Responsabile dell'Ufficio legale del Commissario Delegato per l'Emergenza, su specifica richiesta formulata con nota 6.4.2004, ha precisato con nota n.5441 del 14 aprile 2004, che l'ordinanza n. 2604 del 30.6.2003, annullata dal TAR di Reggio Calabria, non costituisce atto presupposto della successiva ordinanza n. 2741, in quanto la prima attiene all'applicazione della sanzione per il mancato raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata stabilite dall'O.P.C.M., la seconda ha come presupposto la mancata adesione del Comune di Reggio Calabria alla Società mista "Fata Morgana spa" costituita per la raccolta differenziata e quindi prescinde completamente dalla ragioni per le quali è stata adottata l'ordinanza annullata.

Il Segretario dichiara, quindi, che assiste all'adozione dell'atto deliberativo per dovere di ufficio e con funzioni verbalizzanti, senza esprimere parere di legittimità o di merito non più richiesti dalla legge, previa acquisizione della ordinanza di nomina n. 2741 del 21.10.2003, esibita dal Dr. Gianfranco Ielo,

IL Commissario ad Acta

-**Premesso** che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.09.1997 è stato dichiarato lo stato d'emergenza nella Regione Calabria riguardo alla situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

-**Vista** l'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione Calabria n. 573 del 16.3.1999 con la quale è stato approvato il piano generale della raccolta differenziata dei RSU ed assimilabili nella Regione Calabria;

-**Vista** l'ordinanza n. 1051 del 12.6.2000 con la quale il Sub Commissario delegato per l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione Calabria ha, tra l'altro, disposto di modificare la costituzione dei 14 sottoambiti territoriali omogenei, definiti nel Piano Generale della Raccolta Differenziata approvato con Ordinanza Commissariale 573/99;

-**Atteso** che, alla luce delle sopra richiamate ordinanze Commissariali il sottoambito di Reggio Calabria è composto dai seguenti comuni: Bagaladi, Calanna, Campo Calabro, Cardato, Fiumara, Laganadi, Melito Porto Salvo, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo, San Roberto, Sant'Alessio d'Aspromonte, Scilla, Villa San Giovanni;

-**Vista** l'Ordinanza n. 1057 del 26.6.2000 con la quale sono stati attivati 11 sottoambiti tra cui l'ambito di Reggio Calabria mediante la costituzione, per ciascuno, di una Società Mista a partecipazione pubblica locale maggioritaria ex art. 22 della legge 142/90 con capitale sociale



ripartito per 51% ai comuni del sottoambito e 49% a soggetti privati, attribuendo mezzi e attrezzature acquistati dall'Ufficio del Commissario e dando atto che, nelle more dell'adesione da parte dei comuni al sottoambito d'appartenenza, le relative quote erano detenute dall'Ufficio del Commissario delegato;

-Visto l'atto n. 31414 raccolta n. 3816 in data 5.10.2000 rogato presso lo studio del Notaio Perrella di Catanzaro, con il quale è stata costituita la Società Mista "Fata Morgana" per l'attuazione diretta della raccolta differenziata nel sottoambito di Reggio Calabria;

-Rilevato che, nonostante numerosi solleciti da parte del Commissario Delegato per l'emergenza nel Settore dello Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani della Regione Calabria, il comune di Reggio Calabria non ha mai disposto la deliberazione per l'acquisizione delle quote societarie di propria spettanza nella "Fata Morgana S.p.a. nonché la mancata stipula della relativa convenzione essendosi concluso il progetto "Città Vivibile";

-Vista l'Ordinanza 2741 del 21.10.2003 con la quale il Commissario delegato ha disposto la nomina del Commissario ad acta in nome e per conto del Comune di Reggio Calabria nella persona del Dr. Gianfranco Ielo per provvedere :

a) all'adempimento riguardante l'acquisizione delle quote di propria spettanza nella società mista di competenza territoriale "Fata Morgana" S.p.a.;

b) alla stipulazione della convenzione con la succitata società mista e per l'assunzione di tutti gli atti amministrativi necessari;

-Considerato che il sottoscritto, Dr. Gianfranco Ielo Commissario ad acta in virtù dell'ordinanza 2741 ha già provveduto all'adempimento di cui al punto a) mediante sottoscrizione notarile rendendosi, pertanto, necessario procedere all'affidamento del servizio di raccolta differenziata alla società "Fata Morgana S.p.a.";

-Considerato, altresì, che l'Ecotherm S.p.a. è, allo stato attuale, affidataria, sino al 30.6.2004, del servizio della raccolta differenziata dei rifiuti nella città di Reggio Calabria giusta delibera di Giunta Comunale di Reggio Calabria n. 828 del 23.12.2003 e determinazione dirigenziale Tutela Ambientale n. 838 del 29.4.2004;

-Che con atto deliberativo n. 308 del 24.7.2002, rettificata con delibera n. 442 del 18.10.2002, l'esecutivo municipale aveva proposto al Consiglio Comunale, organo competente, di aderire alla società Fata Morgana prescrivendo alcune clausole a garanzia degli interessi dell'Ente e vale a dire:

1) stabilizzazione in Fata Morgana degli LSU attualmente in servizio presso la Ecotherm S.p.a.;

2) valorizzazione in favore del Comune dei beni rinvenuti al termine del progetto, anche mediante scomputo di tale valore dal costo del servizio;

3) ricerca delle possibili sinergie tra la Fata Morgana e la costituenda società comunale mista per la gestione dei servizi ambientali rispondenti all'ottimizzazione dei servizi ed al perseguimento dell'interesse pubblico;

-Dato atto che il Consiglio Comunale non ha ancora adottato la proposta della Giunta Municipale;

-Vista la nota del 9.6.2004 con la quale quest'Organo deliberante ha fatto conoscere al comune di Reggio Calabria che, a seguito della formalizzazione della costituzione della società mista "Fata Morgana", per il servizio di raccolta differenziata non potrà più essere concessa, con decorrenza 1.7.2004, un'ulteriore proroga d'affidamento alla precedente società Ecotherm poiché in contrasto con quanto stabilito sia dalle Ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza ambientale che dall'espressa volontà dell'Amministrazione Comunale enunciata mediante gli atti deliberativi summenzionati;

-Rilevato, pertanto, che sul comune di Reggio Calabria grava l'obbligo di assicurare il servizio di raccolta differenziata ai sensi di legge;

-Considerato che è formalizzata la costituzione della società mista "Fata Morgana" e che occorre procedere all'affidamento del servizio di raccolta differenziata per un periodo di 5 (cinque) anni con decorrenza dal 1.7.2004, mediante l'espletamento di tutte le attività previste nell'allegata convenzione che unitamente al quadro economico fanno parte integrante della presente deliberazione;

-Che per il periodo dall'1.7.2004 al 31.12.2004 sarà corrisposto l'importo complessivo di €. 1.025.526,21 (unmilioventicinquemilacinquecentoventisei/21) Iva compresa per la raccolta differenziata e di €. 293.000,00 (duecentonovantatremila/00) iva compresa per la raccolta degli ingombranti, mediante l'utilizzazione delle risorse disponibili sull'intervento 1.09.05.03 del 2004 per €.874.000,00 (ottocentosettantaquattromila/00) e sul capitolo 2926 anno 2004 per €. 444.526, 21(quattrocentoquarantaquattromilacinquecentoventisei/21);

-Che l'amministrazione comunale dovrà, sin d'ora, reperire le risorse finanziarie necessarie alla copertura del piano tecnico economico predisposto dalla società Fata Morgana previa valutazione comparativa dei beni rinvenuti (automezzi, cassonetti, etc.) in atto



utilizzati dalla società Ecotherm capogruppo della R.T.I. Città Vivibile, provvedendo all'imputazione delle relative spese sui capitoli dei prossimi bilanci comunali di previsione per gli anni 2005 e seguenti e la società Fata Morgana dovrà osservare tutte le prescrizioni individuate con la delibera di G.M. n. 308 del 24.7.2002, rettificata con delibera n. 442 del 18.10.2002 e vale a dire: affinché l'affidamento del servizio possa essere avviato a regime con decorrenza dal 1.1.2005;

-Ritenuto, altresì, che risultano a carico del Comune di Reggio Calabria, ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale n. 2741 del 21/10/2003, le spese relative all'espletamento dell'incarico del Commissario ad Acta per €. 1.032,91 ed il compenso spettante al Notaio Perrella per €. 3.000,00 oltre Iva di cui alla fattura n. 63143 del 15/6/2004, provvedendo con il presente atto all'impegno sull'intervento 1.01.01.03 anno 2004;

-Vista la nota n.976 del 29.6.2004 con la quale la Dirigente dell'U.O. Qualità ambientale, responsabile di Piano del progetto di Sviluppo sostenibile, ha trasmesso la scheda finanziaria riassuntiva relativa al Piano di azione di raccolta differenziata, riutilizzo e smaltimento dei rifiuti ingombranti e progetto pilota per la raccolta della frazione umida";

-Visti il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'U.O. Igiene Ambientale ed il parere di regolarità contabile espresso dalla Dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000 e preso atto della dichiarazione preliminare del Segretario Generale,

DELIBERA

-di dare atto della narrativa esposta in premessa avendone qui per riportato integralmente il contenuto;

-di affidare il servizio di raccolta differenziata alla società "Fata Morgana" S.p.a. per un periodo di 5 (cinque) anni con decorrenza dal 1.7.2004, ed approvare **schema di convenzione e quadro economico** allegato alla presente deliberazione che ne fa parte integrante;

-di stabilire che per il periodo dall'1.7.2004 al 31.12.2004 sarà corrisposto l'importo complessivo di €. 1.025.526,21 (unmilioventicinquemilacinquecentoventisei/21) Iva compresa per la raccolta differenziata e di €. 293.000,00 (duecentonovantatremila/00) iva compresa per la raccolta degli ingombranti, mediante l'utilizzazione delle risorse disponibili sull'intervento 1.09.05.03 del 2004 per €.874.000,00 (ottocentosettantaquattromila/00) e sul capitolo 2926 anno 2004 per €. 444.526, 21(quattrocentoquarantaquattromilacinquecentoventisei/21);

-di impegnare l'amministrazione comunale a reperire, sin d'ora, le risorse finanziarie necessarie alla copertura del piano tecnico economico predisposto dalla società Fata Morgana previa valutazione comparativa dei beni rinvenuti (automezzi, cassonetti, etc.) in atto utilizzati dalla società Ecotherm capogruppo della R.T.I. Città Vivibile, provvedendo all'imputazione delle relative spese sui capitoli dei prossimi bilanci comunali di previsione per gli anni 2005 e seguenti e la società Fata Morgana dovrà osservare tutte le prescrizioni previste dalla delibera di G.M. n. 828 del 23.12.2003, affinché l'affidamento del servizio possa essere avviato a regime con decorrenza dal 1.1.2005 ;

-di stabilire, sin d'ora, che la Società Fata Morgana nell'espletamento del servizio dovrà osservare tutte le prescrizioni stabilite con delibera 308 del 24.7.2002 rettificata con delibera n. 442 del 18.10.2002 e vale a dire:

- 1) stabilizzazione in Fata Morgana degli LSU in servizio presso la Ecotherm S.p.a.;
- 2) valorizzazione in favore del Comune dei beni rinvenuti al termine del progetto, anche mediante scomputo di tale valore dal costo del servizio;
- 3) ricerca delle possibili sinergie tra la Fata Morgana e la società comunale mista per la gestione dei servizi ambientali rispondenti all'ottimizzazione dei servizi ed al perseguimento dell'interesse pubblico;

-d'impegnare sull'intervento 1.01.01.03 del bilancio 2004, le spese relative all'espletamento dell'incarico del Commissario ad Acta per €. 1.032,91 ed il compenso spettante al Notaio Perrella per €. 3.000,00 oltre Iva di cui alla fattura n. 63143 del 15/6/2004, autorizzando il Dirigente del Settore Finanziario alla successiva liquidazione, previa conclusione dell'incarico da parte del Commissario ad Acta;

-di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Dr. Gianfranco Ielo)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ufficio del

COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
della
REGIONE CALABRIA

(D.P.C.M. n. 2696 del 21 ottobre 1997, e successive modifiche ed integrazioni)

Ordinanza n.

2741

Catanzaro Lido

21 OTT. 2003

Oggetto: Comune di Reggio Calabria: Nomina Commissario ad acta .
Raccolta differenziata.

*Il Commissario delegato
per l'emergenza ambientale nel territorio della
Regione Calabria*

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 217 del 17/9/1997 -serie generale-, con il quale viene dichiarato lo stato di emergenza nella Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

VISTI i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 7 dell'11/1/1999, in data 29 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 4/1/2000, serie generale, in data 16 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 146 del 24/6/2000, serie generale, in data 14 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 del 28/1/2002, in data 20 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2002, serie generale, con i quali lo stato di emergenza nel territorio della Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio economico ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione, è stato prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 dicembre 2003;

VISTE le ordinanze del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2696 in data 21 ottobre 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 250 del 25/10/1997 - serie generale-, n. 2856 in data 1 ottobre 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 236 del 9 ottobre 1998 - serie generale-, l'ordinanza n. 2881 in data 30 novembre 1998, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 285 del 5/12/1998 -serie generale-, n. 2984 in data 31 maggio 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 131 del 7/6/1999 -serie generale-, n. 3062 in data 6 luglio 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 164 del 15/7/2000 - serie generale-, n. 3106 del 20 febbraio 2001, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 47 del 26/2/2001 n.3132 del 7 maggio 2001 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.111 del 15.05.2001; n.3149 dell'1 ottobre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.236 del 10/10/2001, e, da ultimo, n. 3185 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4.4.2002, con le quali sono state disposte le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento



ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria;

VISTA l'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella regione Calabria n. 573 del 16/3/1999 con la quale è stato approvato il piano generale della raccolta differenziata dei RSU ed assimilabili nella regione Calabria;

VISTA l'Ordinanza n. 1051 del 12 giugno 2000 con la quale il Sub Commissario delegato per l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella regione Calabria ha, tra l'altro, disposto di modificare la costituzione dei 14 sottoambiti territoriali omogenei, definiti nel Piano Generale della Raccolta Differenziata approvato con Ordinanza Commissariale n. 573 del 16 marzo 1999;

ATTESO che, alla luce delle sopra richiamate ordinanze commissariali il sottoambito di Reggio Calabria risulta composto dai seguenti Comuni: Bagaladi, Calanna, Campo Calabro, Cardeto, Fiumara, Laganadi, Melito Porto Salvo, Montobello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo, San Roberto, Sant'Alessio d'Aspromonte, Scilla, Villa San Giovanni;

VISTA l'Ordinanza n. 1057 del 26 giugno 2000 del Sub Commissario delegato per l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione Calabria con la quale è stato disposto, tra l'altro,

«1. Di attivare nei seguenti 11 sottoambiti "Castrovillari", "Presila Cosentina", "Sibaritide", "Alto Tirreno Cosentino", "Appennino Paolano", "Catanzaro", "Vibo Valentia", "Soverato", "Locride Area Greca", "Piana di Gioia Tauro" e "Reggio Calabria",tramite la costituzione, per ognuno degli 11 sottoambiti, di una Società Mista a partecipazione pubblica locale maggioritaria ex art. 22 della legge 142/90, con capitale sociale ripartito come segue: 51% ai comuni del sottoambito suddiviso fra essi in misura proporzionale alla rispettiva popolazione; 49% a soggetti privati;7) Di attribuire come sopra definiti i mezzi e le attrezzature già acquistati dall'Ufficio del Commissario secondo lo schema riportato nell'ordinanza Commissariale n. 1051 del 2 giugno 2000 in quota capitale per la parte pubblica;9) di dare atto che nelle more dell'adesione da parte dei Comuni al sottoambito di appartenenza, le relative quote verranno detenute dall'Ufficio del Commissario delegato; »;

VISTO l'atto rogato per notari Gianluca Perrella con studio in Catanzaro in data 5 ottobre 2000, Repertorio n. 31414 e raccolta n. 3816, con il quale è stata costituita la Società Mista "Fata Morgana S.p.A." per l'attuazione diretta della raccolta differenziata nel sottoambito Reggio Calabria;

RILEVATO CHE

nonostante i numerosi solleciti, il Comune di Reggio Calabria non ha e tutt'oggi fatto pervenire la delibera con cui viene disposta l'acquisizione della quota societaria di propria spettanza nella "Fata Morgana S.p.A." nonché la mancata stipula della convenzione ed impegno di spesa;

con nota prot. n. 2729 del 12.02.2003 il SubCommissario Italo Reale ha comunicato l'obbligatorietà dell'acquisizione delle quote e la nomina di un commissario ad acta in caso di indempienza;

con nota prot. n. 8938 del 15.05.2003, il SubCommissario ha confermato l'obbligo per il Comune di acquisire le quote e di stipulare la convenzione con la Società Fata Morgana S.p.A., essendosi concluso il progetto "Città Vivibile";

con nota prot. n. 13624 del 28.07.2003 il Responsabile tariffe e C.S. ha diffidato il Comune di Reggio Calabria ad adempiere a quanto sopra esposto in ottemperanza all'Ordinanza Commissariale n. 2604 del 30/06/2003.;

ATTESO che l'art. 2 dell'OPCM n. 3185, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4 aprile 2002, parzialmente modificando l'OPCM n. 3106, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 47 del 26 febbraio 2001, ha disposto che "Per i Comuni che abbiano già provveduto, o che vi provvederanno nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, a stipulare la convenzione con la società mista per la raccolta differenziata, sono abrogate le sanzioni di cui all'art. 2, comma 2 dell'ordinanza n. 2881 del 30 ottobre 1998 a condizione che il servizio abbia inizio nei successivi sessanta giorni. Il Commissario Delegato trascorso inutilmente il termine sopra indicato, nomina un commissario ad acta nei comuni inadempienti affinché procedano alla stipula della convenzione ed all'assunzione di tutti gli atti amministrativi necessari, compreso l'impegno di spesa. Il Commissario Delegato nomina un commissario ad acta per i comuni che non procedano all'acquisizione delle quote di loro spettanza nelle società miste di appartenenza; il commissario ad acta acquisisce le quote mettendo in essere tutti gli atti necessari, compreso l'impegno di spesa e la sottoscrizione dell'atto pubblico di acquisto";

RITENUTO di dover procedere, per gli adempimenti di cui al punto precedente, alla nomina del Commissario ad acta per il Comune di Reggio Calabria e all'affidamento dell'incarico al notaio che ha già curato per l'ufficio la stipula del rogito notarile prima citato;

VALUTATA l'opportunità di attribuire l'incarico ad un' unica unità individuata dal SubCommissario/Prefetto di Reggio Calabria, con nota prot. n. 13173 del 21.07.2003, per gli adempimenti di cui all'O.P.C.M. n. 3185/02.;

Regione Calabria

3

Ufficio del Commissario
per l'Emergenza Ambientale

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 2186 del 03.02.2003 che stabilisce il compenso per la nomina di taluni commissari ad acta, che nel caso di specie viene fissato nella misura minima pari ad € 1.032,91 come tariffa forfetaria comprensiva delle spese di trasferta e missione;

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile tariffe e contabilità speciale in ordine alla regolarità amministrativa del presente atto;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente dell'Ufficio Legale in ordine alla legittimità del presente provvedimento;


ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente del Settore Rifiuti;

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile della raccolta differenziata;


ACQUISITO il parere favorevole del Sub Commissario in ordine a quanto disposto con le Ordinanze di cui in premessa;

SU PROPOSTA CONGIUNTA, del responsabile dell'ufficio legale e del responsabile tariffe e contabilità speciale;


Il Responsabile
Dell'Ufficio Tariffe e C.S.
Dott. Caterina Barbalace



Il Dirigente
Dell'Uff. Legale
Avv. Giuseppe Luppino




Il Dirigente
Del Settore Rifiuti
Avv. Giuseppe Mazzillo



Il Responsabile R.D.
Ing. Giuseppe Scordo




Il Sub Commissario
On. Italo Reale



DISPONE

1. Di nominare Commissario ad acta per conto ed in nome del Comune di Reggio Calabria, il funzionario della Prefettura di Reggio Calabria Dott. Gianfranco Ielo nato a Reggio Calabria il 26/03/1962 residente ivi, in Via Sbarre Centrali 591/25d , C.F. LIEGFR62C26H224P in ottemperanza a quanto dispone l'O.P.C.M. n. 3185/02 - art. 2 , comma 7 e l'Ordinanza Commissariale n. 2604 del 30/6/2003 - :
 - a. per l'adempimento relativo all'acquisizione delle quote di propria spettanza nella società mista di competenza territoriale " Fata Morgana S.p.A";
 - b. per procedere alla stipula della convenzione con la succitata società mista, ed all'assunzione di tutti gli atti amministrativi necessari , compreso l'impegno di spesa;
2. Di dare incarico al dott. Gianluca Perrella , notaio in Catanzaro , presso lo studio in via C.so Mazzini,74 per la stesura dell'atto di acquisizione delle quote azionarie spettanti al comune di Reggio Calabria in seguito alla costituzione della società mista " Fata Morgana S.p.A." ;
3. Di stabilire il termine di venti giorni dalla notifica del presente provvedimento, per l'espletamento dell'incarico di cui al punto a.
4. Di stabilire un termine minimo e comunque corrispondente al tempo strettamente necessario per espletare tutte le procedure previste per la formalizzazione del trasferimento delle quote societarie, per quanto attiene il punto b. ;
5. Che le spese relative all'espletamento dell'incarico da parte del succitato Commissario ad acta, comprensive dell'indennità di trasferta e del rimborso spese e quelle relative al compenso spettante al notaio dr. Perrella saranno a carico del Comune di Reggio Calabria ;
6. Di stabilire il compenso forfetario per il Commissario ad acta in € 1.032,91 comprensivo delle spese di trasferta e missione , per gli adempimenti di cui al punto 1) del presente dispositivo;
7. Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l'ufficio;
8. Di notificare il presente provvedimento al dr. Gianfranco Ielo presso la Prefettura di Reggio Calabria (fax 0965/411356), al dr. Gianluca Perrella presso lo studio notarile sito in via C.so Mazzini n. 74 , al Sindaco del Comune di Reggio Calabria, alla Società mista " Fata Morgana S.p.a.".

IL DIRIGENTE GENERALE
(Ing. Giovan Battista Papello)



IL COMMISSARIO DELEGATO
(Giuseppe Chiaravalloti)



- Quadro tecnico-economico periodo transitorio;

MESE TIPO	PROSECUZIONE SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA	PROGETTO PILOTA PAP SECCO ED UMIDO ARCHI	PROGETTO PILOTA N° 1 AREA MERCATALE	RACCOLTA DIFFERENZIATA INGOMBRANTI	IVA	IMPORTO COMPLESSIVO MENSILE+IVA
LUGLIO	155.382,76	ATTIVATO	ATTIVATO	44.393,94	19.977,67	219.754,37
AGOSTO	155.382,76	ATTIVATO	ATTIVATO	44.393,94	19.977,67	219.754,37
SETTEMBRE	155.382,76	ATTIVATO	ATTIVATO	44.393,94	19.977,67	219.754,37
OTTOBRE	155.382,76	ATTIVATO	ATTIVATO	44.393,94	19.977,67	219.754,37
NOVEMBRE	155.382,76	ATTIVATO	ATTIVATO	44.393,94	19.977,67	219.754,37
DICEMBRE	155.382,76	ATTIVATO	ATTIVATO	44.393,94	19.977,67	219.754,37
SOMMANO	€ 932.296,56			€ 266.363,64	€ 119.866,00	€ 1.318.926,21




Convenzione di affidamento del servizio di raccolta differenziata

Tra

Il Comune di Reggio Calabria, nel presente atto rappresentato dal Dott. Gianfranco Ielonella qualità di Commissario ad Acta giusta Ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale n° 2741 del 21.10.2003

e

La Società Fata Morgana S.p.a. nel presente atto rappresentata dall'avv. Cesare De Leo nato a Monasterace (RC) il 15.12.1942 nella qualità di Presidente del C.d.A., legale rappresentante della società stessa

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Il presente atto ha per oggetto l'affidamento da parte del Comune di Reggio Calabria (di seguito denominato Comune) alla Fata Morgana s.p.a. (di seguito denominata Società) del servizio di raccolta differenziata e dei rifiuti urbani pericolosi nel territorio comunale.

Art. 2 - Durata della convenzione

La convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dall'1.7.2004 e, quindi, sino al 30.6.2009 e sarà prorogabile solo in seguito ad atto formale da parte del Comune. Potrà essere anticipatamente risolta solo nel caso di espressa previsione contrattuale o legislativa, anche intervenuta.

Art. 3 - Effetti della convenzione

Per effetto della presente convenzione la società subentra al Comune nella titolarità del servizio e, pertanto, assume in proprio tutti gli obblighi in essere nei rapporti con l'utenza e con i terzi relativamente al servizio oggetto della convenzione, con conseguente responsabilità sia civile che penale ed amministrativa per ogni danno che dovesse derivare a terzi per effetto della esecuzione del servizio.

Art. 4 - Corrispettivo per il servizio

Il corrispettivo per il servizio di raccolta differenziata, come previsto nel piano tecnico economico approvato dal Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale con Ordinanza 1515/2001, è fissato in annue € 2.504.977,51 più Iva di legge, per la complessiva organizzazione del servizio di raccolta differenziata della frazione secca (carta, cartone, vetro, multimateriale) e dei rifiuti urbani pericolosi (farmaci scaduti e pile esauste) a cui dovranno aggiungersi ulteriori annue € 626.244,38 più Iva di legge per il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti se confermato.

Tale corrispettivo è da considerarsi al lordo di qualsiasi onere, agevolazione, contributo, ritenuta e simili.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dal Comune in 12 mensilità posticipate, da saldare entro 30 giorni fine mese data di emissione fattura.

Nella prima fase di affidamento, cioè nel periodo compreso tra l'1.7.2004 ed il 31.12.2004 il corrispettivo da corrispondersi da parte del Comune sarà di € 1.318.526,21 comprensivo della raccolta dei rifiuti ingombranti e beni durevoli.

Art. 5 - Raccolta differenziata dei rifiuti



Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 24 del D.Lgs 22/97, la Società si impegna ad istituire la raccolta differenziata dei rifiuti. La Società assume, comunque l'impegno di organizzare una struttura operativa sufficiente ad assumere la raccolta in modo differenziato di un quantitativo di rifiuti pari almeno alle percentuali minime di rifiuti prodotti indicate dalla normativa legislativa.

La Società garantisce la raccolta differenziata da realizzare con appositi contenitori o attraverso altre forme di raccolta, dei seguenti materiali: carta, cartone, vetro, multimateriale, giuste previsioni del Piano Tecnico Economico e della relativa ordinanza commissariale.

Il materiale raccolto resta nella proprietà della società che lo avvierà al recupero.

La Società potrà autonomamente organizzare la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio. I costi di tale servizio sono a carico dei produttori ed utilizzatori con i quali la Società potrà stipulare apposite convenzioni che regolano il servizio.

La Società potrà altresì autonomamente organizzare la raccolta di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani. I costi di tale servizio sono a carico dei produttori e dei detentori con i quali la Società potrà stipulare apposite convenzioni ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 22/97.

IMP
HP

Art. 6 - Raccolta dei rifiuti ingombranti e dei beni durevoli.

Nel caso in cui il Comune intenda proseguire l'affidamento alla Società anche successivamente al 31.12.2004 anche il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti e dei beni durevoli, la Società si impegna ad effettuare la raccolta periodica dei beni durevoli individuati dall'art. 44 del D.Lgs. 22/97 (frigoriferi, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria e quanto altro) e degli altri rifiuti ingombranti di provenienza domestica, secondo le previsioni del piano d'impresa. Lo smaltimento di tali rifiuti dovrà essere effettuato dalla Società nel pieno rispetto della normativa, in condizioni di sicurezza e dovrà costituire la fase residuale della gestione. Pertanto i rifiuti da avviare allo smaltimento finale dovranno essere il più possibile ridotto potenziando le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

R

Art. 7 - Raccolta di pile e farmaci

La Società s'impegna ad organizzare ed eseguire il servizio di raccolta di pile e farmaci secondo le previsioni del piano d'impresa. Il prelievo di tale tipo di rifiuti dovrà avvenire, di norma, con cadenza mensile e, in ogni caso, ogniqualvolta si presenterà l'esigenza di rimuovere i rifiuti dal luogo di raccolta.

R

Art. 8 - Mezzi ed attrezzature

Per l'esecuzione dei servizi descritti la Società si obbliga a propria cura e spese, ad impiegare mezzi ed attrezzature idonei al corretto espletamento delle attività oggetto del presente contratto. Tutti i mezzi e le attrezzature impiegati saranno a carico della Società che ne curerà la manutenzione ordinaria e straordinaria e ne assumerà gli oneri connessi.

Art. 9 - Collaborazione del Comune

- Per sostenere e favorire lo svolgimento del servizio il Comune si impegna:
- Al puntuale svolgimento delle pratiche amministrative inerenti all'oggetto della presente convenzione ricadenti nella sua competenza o titolarità;
 - Ad attivarsi per fare osservare nel territorio di propria competenza le vigenti leggi nazionali e regionali che interessano i servizi di cui alla presente convenzione;
 - A fornire alla Società le informazioni necessarie per evitare interferenze ai servizi ad essa affidati prima di intraprendere eventuali lavori di competenza comunale.



Art. 10 – Avvio dei servizi

Le parti si impegnano ad effettuare tutte le attività necessarie per consentire il regolare avvio dei servizi entro il termine della fase transitoria fissato al 31.12.2004.

Art. 11 – Fase transitoria

Nel periodo compreso tra l'1.7.2004 ed il 31.12.2004, cioè durante la fase transitoria preliminare all'avvio definitivo del servizio, fermo restando l'obbligo per la Società di assicurare la continuità della raccolta differenziata già in atto secondo gli standards assicurati dalla precedente gestione, sono parzialmente derogate le previsioni del piano tecnico d'impresa.

Le forme del servizio, l'impiego dei mezzi e del personale, i programmi, i percorsi e quanto altro saranno regolamentati dal piano di autocontrollo e riscontro delle prestazioni provvisorio, predisposto in ogni caso con i contenuti e le modalità di cui all'articolo seguente. Tale piano provvisorio dovrà essere operativo entro la data del 15.7.2004.

← (Art. 12) - Piano di autocontrollo e riscontro delle prestazioni

Al momento dell'avvio del servizio l'affidatario deve presentare al Comune per l'approvazione, il piano di autocontrollo delle prestazioni e della qualità, predisposto a norma del presente articolo.

In esso dovranno essere dettagliatamente quantificate le seguenti voci economiche ed organizzative:

- a) numero di interventi settimanale o giornaliero, distinto per tipologia e località, con orari di inizio e di fine;
- b) percorsi degli automezzi e frequenza con tempi di partenza dalla sede e rientro;
- c) piano di manutenzione degli automezzi e delle attrezzature tecnologiche, dettagliato su base mensile;
- d) piano dei consumi correlato ai percorsi;
- e) programmi di forniture e relativi costi previsti
- f) piano ferie dei dipendenti e dei collaboratori, comprensivo di sostituzioni malattie;
- g) piano di correlazione tra proventi tariffe e costi;
- h) sistemi di controllo interni (organizzativi e prestazionali)
- i) piano di utilizzo e di investimento dei proventi del servizio all'interno della impresa

[Handwritten marks]

Art. 13 - Garanzie e Responsabilità

L'affidatario è responsabile dei danni che dovessero occorrere a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Egli dovrà pertanto procedere alla stipulazione di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per un importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale.

Copia della polizza stipulata dovrà essere consegnata a quest'Amministrazione prima dell'inizio del servizio.

[Handwritten signature]

L'affidatario è tenuto ad utilizzare attrezzature, materiale e prodotti conformi alla normativa vigente da determinarsi sulla base della migliore scienza ed esperienza dell'appaltatore che, con la sottoscrizione del contratto, assume formale impegno in tal senso.

Art. 14 - Penalità

La Società, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetto a penalità quando:
- ritarda l'inizio del servizio rispetto all'avvio indicato da quest'Amministrazione, anche limitatamente a parti del territorio o tipologie di prodotti del servizio medesimo per sua colpa;



si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella esecuzione o nella qualità o tempestività del servizio, comunque accertate dal Comune, con particolare riferimento agli obblighi di cui alla convenzione di servizio;

assicura una presenza di operatori inferiori o non corrispondente a quella prevista nel piano di autocontrollo;

- effettua in ritardo gli adempimenti prescritti nel caso di rilievo nelle ispezioni, nel caso di invito al miglioramento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni del servizio;
- non ottempera alle prescrizioni del contratto in ordine alla documentazione da presentare, agli orari e ai tempi stabiliti da osservare per il servizio prestato;
- non rispetti le norme in materia di organizzazione del personale ed assunzioni previste al presente atto;
- non rispetta quanto previsto nel presente capitolato provocandone modificazione sostanziale.

Salvi i casi a seguire e solo dopo tre contestazioni scritte, la penale è determinata nella misura del 10% del costo giornaliero dell'appalto calcolato su base annuale e maggiorato del 20%, previa formale contestazione dell'addebito da parte dell'ufficio che accerti i fatti oggetto di infrazione e salva la possibilità di adempimento e/o ripristino delle condizioni oggetto dell'accertamento, entro un termine non inferiore a gg. 15, che non esclude l'applicazione della sanzione, per ogni infrazione degli obblighi di cui al presente disciplinare elencati al primo comma tali da non pregiudicare la possibilità di resa delle prestazioni.

Se l'inadempienza è tale da pregiudicare la possibilità di resa delle prestazioni o se si riscontrano inesattezze o infedeltà nelle attestazioni a carico dell'aggiudicatario di cui al presente disciplinare, la penale può essere applicata fino ad un massimo del 15% dell'importo di cui sopra, relativamente alla gravità della infrazione ed anche in base ad eventuali reiterazioni delle infrazioni commesse.

Il ritardo dell'inizio del servizio, senza giusta causa o imputabile all'affidatario, dà la facoltà all'Amministrazione di applicare una penalità pari all'uno per cento del compenso mensile. Qualora il ritardo si protrarrà oltre trenta giorni, l'amministrazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, salvo il risarcimento per il maggior danno imputabile all'affidatario.

Art. 15 - Controlli e inadempienze – comitato di monitoraggio – procedure di contestazione e penali

Il Comune effettua i controlli e la vigilanza attraverso il suo servizio nei modi descritti al presente capitolato o che saranno determinati successivamente dal Dirigente del Controllo.

I controlli sono effettuati ed organizzati mediante il seguente procedimento:

- a) approvazione del piano di autocontrollo dell'aggiudicatario in conformità al precedente articolo 5.
- b) Integrazione da parte del Comune di proprie specifiche qualitative, a giudizio del Comune stesso in accordo con Fata Morgana;
- c) Riscontri periodici o saltuari, programmati congiuntamente o ad iniziativa dell'Ente;

Il Comune designa uno o più incaricati del controllo delle prestazioni e delle condizioni dell'utenza, cui è demandato il controllo delle attestazioni rese ai sensi del presente capitolato

E' facoltà del Comune costituire apposito organismo di controllo e monitoraggio delle prestazioni, che concorrerà alla effettuazione dei controlli di cui al presente articolo, nel rispetto delle attività di coordinamento espletate dal Dirigente responsabile del Servizio composto da utenti e da esperti da designarsi mediante apposite forme elettive da parte della utenza nel suo complesso, aperto anche alla partecipazione di delegati sindacali in possesso dei requisiti necessari di esperienza e professionalità.

Il comitato di monitoraggio affianca il personale del controllo costituito nell'Ente e può segnalare inadempienze e mancanze di qualità nel servizio, al Responsabile del Servizio, il quale provvede a

norma del presente articolo, così come può segnalare nuove iniziative o formulare proposte migliorative del servizio.

In caso di inadempienza, il Responsabile del Servizio, su relazione del personale di cui al comma precedente, contesta per iscritto le inadempienze, e assegna un termine non superiore a 15 giorni perché siano rimosse e presentate idonee giustificazioni.

Sulle controdeduzioni o su eventuali contestazioni, si pronuncia il Dirigente del Settore, con decisione che l'aggiudicatario si impegna ad accettare salvo il ricorso alla procedura di cui all'art. 23.

In base alla gravità della inadempienza può essere disposta una penale ai sensi del precedente articolo 14.

Per i casi più gravi, l'Amministrazione si riserva il diritto di interdire la partecipazione dell'affidatario in dolo a nuove gare proprie o di propri Enti costituiti o partecipati in maniera maggioritaria per un periodo di cinque anni.

Art. 16 - Modalità d'applicazione della penalità

Per tutti i casi previsti al presente disciplinare di applicazione di penali, l'Amministrazione ha facoltà di convertire totalmente o parzialmente il relativo importo in corrispondenti ore di prestazioni di servizi che si cumulano con il monte ore residuo, da utilizzarsi preferibilmente in favore dell'utenza interessata alle prestazioni in ordine alle quali l'infrazione si è riscontrata.

Qualora per la condizioni oggettive del servizio, non sia possibile procedere alla commutazione, o l'Amministrazione decida di non avvalersi della superiore facoltà, l'ammontare della penalità è addebitato sui crediti della Società derivanti dal contratto.

Le penalità sono notificate all'affidatario in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o procedimento giudiziale.

Art. 17 - Oneri di gestione

Sono a carico esclusivo della Società tutti gli oneri di gestione e specificatamente:

- a) il materiale di consumo, le attrezzature, gli oneri per gli adempimenti amministrativi e quant'altro necessario;
- b) le riparazioni del materiale in dotazione l'ordinaria e straordinaria manutenzione di esso

Per tutti i beni durevoli e le attrezzature acquisite dalla impresa utilizzando i proventi del presente servizio deve essere rispettata l'evidenza pubblica secondo quanto prescritto al presente atto.

Per tutti i beni di cui si acquisisca la disponibilità mediante contratti di godimento o di finanziamento quali comodato, leasing e simili, la Società garantisce che il dante causa è in possesso dei requisiti necessari a contrarre con la Pubblica Amministrazione con particolare riguardo alla legislazione antimafia per tutta la durata del contratto di godimento.

Art. 18 - Personale impiegato.

La Società dovrà impiegare personale professionalmente qualificato, munito delle necessarie autorizzazioni, certificazioni sanitarie e qualifiche professionali ove richieste, secondo l'elenco/dotazione organica nominativa comunicato al momento della sottoscrizione del presente capitolato.

Il personale impiegato dovrà essere sufficiente per il funzionamento del servizio ed essere in possesso dei titoli richiesti eventualmente dalle leggi regionali, nonché personalmente in possesso di tutti i requisiti soggettivi richiesti dalle vigenti normative per assumere incarichi da parte della pubblica amministrazione.



La Società dovrà impiegare per il servizio e per tutta la durata del contratto almeno il personale previsto nel piano di autocontrollo al fine di garantire una continuità del servizio, salva autorizzazione dell'Ente.

Il personale dovrà essere vestito decorosamente e dotato di tesserino di riconoscimento con indicazione di appartenente alla ditta aggiudicataria per l'espletamento del servizio.

La Società dovrà fornire al proprio personale indumenti necessari allo svolgimento del lavoro secondo quanto previsto in materia di igiene e tutela della salute del personale stesso.

Il personale è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento dei propri compiti.

Art. 19 - Trattamento dei lavoratori

La Società si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

La Società è tenuta, inoltre, all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale.

L'Amministrazione, potrà chiedere in qualsiasi momento all'affidatario, l'esibizione del libro matricola, foglio paga e ogni altra documentazione, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Qualora la Società non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, salvi i casi previsti per la applicazione delle penali.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili e penali della Società.

Art. 20 - Rispetto del D.Lgs 626/94

La Società è tenuta all'osservanza di tutte le disposizioni del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni. L'affidatario dovrà comunicare, al momento della stipulazione del contratto, e comunque prima dell'inizio del servizio, il nominativo del Responsabile della Sicurezza.

Art. 21 - Rispetto del D.Lgs. 675/96

La Società è tenuta all'osservanza di tutto quanto stabilito dal D.Lgs. 675/96, nei limiti e con le modalità previste dall'apposito regolamento comunale.

Titolare del trattamento è la Società in persona del suo rappresentante legale.

Art. 22 - Responsabilità

La Società si obbliga a sollevare l'Amministrazione da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi.



Le spese sostenute a tal titolo dall'Amministrazione saranno dedotte dai crediti o comunque rimborsate dalla Società.

La Società è sempre responsabile, sia verso l'Amministrazione sia verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti.

Essa è pure responsabile dell'operato dei dipendenti o degli eventuali danni che dal personale potessero derivare all'Amministrazione o a terzi.

Art. 23 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto che non si potessero dirimere consensualmente, saranno deferite ad un collegio di tre arbitri irrituali amichevoli compositori, di cui il primo sarà nominato dalla parte più diligente, il secondo dall'altra parte entro 20 giorni dalla nomina, il terzo entro i successivi 20 giorni dai membri così designati. In caso di mancata tempestiva nomina del secondo o del terzo membro essi potranno essere nominati, su ricorso di parte, dal Presidente del Tribunale di Reggio Calabria.

Il collegio, come sopra costituito, deciderà la controversia entro quattro mesi dalla accettazione dell'incarico da parte del terzo arbitro.

La decisione del collegio avrà tra le parti valore di contratto e non potrà essere impugnata.

Art. 24 - Spese contrattuali

Tutte le spese relative alla stipula del presente contratto e comunque ad esso attinenti e da esso dipendenti, nessuna esclusa o eccettuata, saranno a totale carico della società.

Art. 25 - Disposizioni transitorie

Quanto altro non previsto nel presente atto che debba dare luogo ad accordi farà parte di atti integrativi al presente da definirsi di volta in volta.

La Società si impegna sin da ora a valorizzare dall'1.1.2005 i beni e le attrezzature attualmente impiegati nei servizi di cui al presente atto nei limiti della loro possibile utilizzazione.

Si specifica che tali beni sono quelli definiti "rinvenienti" nel contratto intercorso tra il Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale ed il Consorzio Città Vivibile, contratto che le parti dichiarano di ben conoscere nel suo contenuto e che, per espressa previsione in tale contratto, dovranno essere consegnati alla Società a cura del Commissario Delegato.

La Società si impegna a stabilizzare nel proprio organico i lavoratori LSU - LPU impiegati nel progetto "Città Vivibile" sino alla concorrenza massima di 33 unità. Tale stabilizzazione dovrà avvenire secondo la gradualità di cui al piano provvisorio di autocontrollo e riscontro delle prestazioni e con accordo delle Organizzazioni Sindacali.

Reggio Calabria

Il Comune di Reggio Calabria

La Società Fata Morgana



IL COMMISSARIO AD ACTA



IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature of the General Secretary]

<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica (art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>	<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità contabile (art. 49 del T.U. 18/8/2000, n.267)</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>	<p>VISTO, SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA (Art.151 comma 4° del T.U. 18/8/2000, n.267)</p> <p>Registrazione Impegno n. <u>8265/04</u></p> <p>Su Cap. <u>2026</u> art. <u>1315</u></p> <p>Bilancio <u>2006</u></p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>
--	---	--

N. 263 Reg.

Il sottoscritto messo comunale dichiara che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 30.06.2004 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Reggio Calabria, li 30.06.2004

Il Messo Comunale
[Handwritten signature]

Il sottoscritto Segretario Generale, vista l'attestazione del messo comunale, certifica che la deliberazione di cui sopra è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il 30.06.2004 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal 30.06.2004 al 15.07.2004, ai sensi dell'art.124, comma 1° del T.U. 18/8/2000, n.267.

Reggio Calabria, li 30.06.2004

Il Segretario Generale
[Handwritten signature]

La presente deliberazione, in pubblicazione dal 30.06.2004, è divenuta esecutiva per effetto dell'art.134 comma 4° del T.U. 18/8/2000, n.267 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Reggio Calabria, li 30.06.2004

Il Segretario Generale
[Handwritten signature]